

REPUBBLICA ITALIANA 354/2011/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vito Minerva	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere relatore
Dott. Mauro Orefice	Consigliere
Dott.ssa Rita Loreto	Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Sui giudizi d'appello riuniti iscritti ai **nn. 35155 e 35583** del Registro di segreteria, proposti, rispettivamente, da:

**(35155)** Procuratore regionale, rappresentante del pubblico ministero presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, **appellante**

**contro**

**(35583)** i signori: **Alessandro D,**

**Giovanni G,**

**Valerio C,**

**Alida Maria F,**

**Nicolino C,**

**Luigi Z,**

**Gaetano S,** rappresentati e difesi, in forza di procura speciale resa su fogli di mandato in calce all'atto di costituzione e appello incidentale, dall'avvocato Attilio Imbriani e con lo stesso

elettivamente domiciliati in Roma, Via Vito Galati, n. 100, presso l'avvocato Enzo Giardiello,

**appellati – appellanti incidentali**

**e contro**

il signor **Rocco M**, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Chieffo in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato, con il difensore, presso il dottor Armando Iannino nello studio legale De Arcangelis, in Roma, via Monte Zebio, n. 9

**appellato,**

**avverso** la sentenza n. 847/2008 del 18 marzo – 7 aprile 2008, non notificata.

Visto l'atto d'appello, le memorie e l'appello incidentale degli appellati e gli atti tutti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 maggio 2011, il magistrato relatore, consigliere Nicola Leone, il P.M. in persona del vice Procuratore generale dottor Mario Condemi, nessuno comparso per gli appellanti.

**Ritenuto in fatto**

**F A T T O**

Con la menzionata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Campania ha mandato assolti gli odierni appellati.

La Procura regionale presso la Sezione Campania aveva convenuto in giudizio i predetti per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 38.423,09 a favore dell'amministrazione comunale di Montemiletto (AV), oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio.

La P.R. aveva proposto l'azione in relazione ad un debito fuori bilancio, pari a euro 41,269,58.

La spesa di cui si tratta è la differenza tra quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto pagare alla ditta Tomasetta Alberto per le prestazioni rese da questa e quanto effettivamente pagato.

In particolare, gli odierni appellati sono stati evocati nel giudizio di primo grado nella loro qualità di amministratori del Comune che deliberarono di resistere ad una citazione in giudizio della ditta Tomasetta, quindi di appellare la sentenza e, infine, avverso la sentenza della Corte

d'appello, di ricorrere per Cassazione.

L'atto d'appello della Procura generale rileva come gli amministratori del Comune di Montemiletto siano stati convenuti in giudizio per avere resistito in giudizio *senza alcun plausibile motivo*, in relazione *alle giuste pretese della ditta Tomasetta ed anzi avevano proposto inutili e dispendiosi gravami, finanche alla Suprema Corte*, facendone derivare così il pregiudizio ritenuto, dalla Procura attrice in primo grado, danno erariale.

L'atto d'appello accenna alla questione della prescrizione, ritenuta assorbita dal primo Giudice, per evidenziare come, comunque, essa non fosse maturata: la sentenza che ha definito il giudizio risarcitorio civile è intervenuta nel 2002 ed è stata notificata nel 2004; e solo con la sentenza definitiva della Corte di cassazione le somme fino ad allora erogate hanno ricevuto *il definitivo crisma dell'antigiuridicità*, fino al verificarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione con l'invito a dedurre del 2006.

Tanto premesso, la Procura generale specifica il proprio motivo d'impugnazione: *la non ritenuta sussistenza della colpa grave dei convenuti che la Sezione ha motivato con argomentazioni anzitutto contraddittorie e con altri passaggi motivazionali della sentenza e, poi, inconsistenti ed erronee secondo consolidati principi giurisprudenziali*.

La Procura illustra, quindi, il motivo, riportando i brani della sentenza impugnata che evidenzerebbero il lamentato vizio.

La P.G. ha quindi formulato le seguenti conclusioni:

*(voglia la Sezione d'appello) riformare e/o annullare l'impugnata sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania n. 847/03... e, conseguentemente, affermare a responsabilità amministrativa degli odierni appellati di seguito specificati e condannarli al pagamento dell'importo complessivo di € 38.433,09, ciascuno per la parte che vi ha preso, in favore del Comune di Montemiletto (AV) o alla diversa somma determinata dal Collegio giudicante, oltre rivalutazione monetaria e spese di giustizia.*

La Procura insiste nelle sue domande con memoria depositata il 2 maggio 2011, eccependo l'inammissibilità dell'appello incidentale per carenza di interesse..

Resistono e propongono **appello incidentale** i signori Alessandro D, Giovanni G, Valerio C, Alida Maria F, Nicolino C, Luigi Z, Gaetano S, con l'avvocato Imbriani.

**Motivi dell'appello incidentale:**

- 1- improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità;*
- 2- infondatezza della domanda per inesistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo contabile dedotto ex adverso - inesistenza dell'antigiuridicità del comportamento degli amministratori perseguiti;*
- 3- infondatezza della domanda per inesistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contabile dedotto ex adverso – insussistenza della colpa grave;*
- 4- infondatezza della domanda per inesistenza dell'illecito amministrativo contabile dedotto ex adverso – inesistenza della colpa lieve.*
- 5- infondatezza della compensazione totale delle spese processuali.*

Gli appellanti incidentali concludono per il rigetto dell'appello del Procuratore generale e, per l'effetto, per la conferma *della pronuncia di assoluzione dall'accusa di responsabilità erariale per danno patrimoniale indiretto, per gli esponenti e, in accoglimento dell'appello incidentale, sia accertata e dichiarata l'inesistenza dell'illecito amministrativo contabile dedotto dalla Procura generale della Corte dei conti sezione di Napoli, non ricorrendo nel caso di specie l'elemento oggettivo dell'antigiuridicità del comportamento degli esponenti, sotto alcun profilo, né l'elemento soggettivo della colpa, né lieve, né grave;*

*in via del tutto subordinata, nella denegatissima ipotesi di mancata assoluzione dell'esponente ... in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sia dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, quanto meno con riferimento alla somma di euro 16.007,78,*

*corrisposta dal Comune di Montemiletto nei confronti della ditta Tomasetta... con mandati n. 743 e 721;*

in via ulteriormente gradata, sia attribuita agli odierni appellanti *la percentuale di colpa dell'1%*; venga, infine, disposto il rimborso delle spese legali in favore degli appellanti, anche per il giudizio di primo grado.

Si è costituito il signor Rocco M, con l'avvocato Chieffo e, con riferimento alla mancanza di colpa grave e alla insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione chiede, in via principale, che sia dichiarata la prescrizione e nel merito il rigetto dell'appello del Procuratore generale e la conferma della sentenza impugnata.

Il P.G., con memoria depositata il 2 maggio 2011 contesta l'appello incidentale proposto dagli appellanti, come in epigrafe indicati in punto di colpa lieve e in ragione dell'insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica Amministrazione e conclude perché l'appello incidentale sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto non diretto a modificare il dispositivo assolutorio della sentenza di primo grado, ma a ottenere una modifica della motivazione sotto il profilo della qualificazione dell'elemento soggettivo della colpa.

Nella pubblica udienza odierna, non comparsi i difensori delle parti private il P.M. ha richiamato gli atti scritti e concluso in conformità.

**Considerato in**

## **DIRITTO**

Gli appelli, essendo stati rivolti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., devono essere riuniti.

Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di **prescrizione** del diritto dell'amministrazione a conseguire il risarcimento del danno.

Il motivo non ha pregio. E' sufficiente rilevare che l'amministrazione con atto di riconoscimento di debito fuori bilancio (atto del C.C.) n. 26 del **14 gennaio 2003** ha riconosciuto un debito residuo di euro 41.269,85.

Il debito residuo è quanto restava da pagare a seguito della sentenza della Corte di cassazione (sentenza n. 878/2002) che ha chiuso definitivamente l'annoso giudizio.

Con l'atto di citazione i convenuti sono stati chiamati a rispondere del danno di euro 38.423,09.

L'invito a dedurre notificato agli odierni appellati – appellanti incidentali, notificato a tutti il 15 dicembre 2006 conteneva idonea formula di costituzione in mora, pertanto, rispetto al riconoscimento del debito e al successivo pagamento, la prescrizione non si è verificata.

**Nel merito**, il Collegio ritiene che l'appello colga nel segno laddove dimostra, con chiari esempi cui si rimanda, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

Il Collegio considera, ulteriormente, che se è vero che è un diritto anche dell'ente locale agire in giudizio a tutela dei propri interessi, nel caso di specie viene in considerazione l'evidente spettanza del compenso richiesto dalla ditta Tomasetta, è anche vero che il diritto azionato deve avere un fondamento; per cui le valutazioni degli amministratori – che devono essere improntate a razionalità e non contraddittorietà – non sono incensurabili dal Giudice, quando esse appaiono palesemente non supportate da adeguata valutazione degli interessi.

Se anche è vero, come sostiene la difesa, *che una ragionevole soglia di rischio è comunque implicita in ogni difesa legale*, laddove la ragionevole soglia sia ampiamente superata, come nel caso di specie, già nel momento iniziale della controversia, e vieppiù nei successivi gradi di giudizio, evidentemente si esce dal campo di operatività della norma che dichiara non censurabile le scelte discrezionali dell'amministrazione. Non sono censurabili le scelte discrezionali, non quelle che trasmodano in arbitrarietà.

Si consideri che la Corte d'appello di Napoli, nel giudizio civile di secondo grado, ha affermato:  
*la clausola citata dalla difesa dell'appellante principale [il Comune di Montemiletto] si palesa di chiara ed univoca interpretazione....*

La Corte di cassazione ha più volte statuito che *il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.*

Pertanto deve ritenersi la sussistenza, nell'operato degli appellati, dell'elemento della colpa grave.

Per quanto detto si respingono i motivi degli appellanti incidentali riguardanti, appunto, l'elemento della colpa e della sua gravità.

Per tutto quanto precede, mentre deve respingersi l'appello incidentale, si accoglie l'appello principale del Procuratore generale e, per l'effetto, la sentenza impugnata è annullata.

Il Collegio ritiene di poter applicare il potere riduttivo dell'addebito, in ragione della peculiarità della vicenda, determinando il danno da risarcire al Comune di Montemiletto, in complessivi euro 16.000, comprensivi di rivalutazione monetaria, da ripartirsi tra i convenuti in parti uguali. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del Comune di Montemiletto, sono dovuti gli interessi legali.

Alla soccombenza segue la condanna anche alle spese del doppio grado del giudizio liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei Conti – Sezione prima giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti iscritti ai nn. 35155 e 35583 proposti avverso la sentenza n. 847/2008 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, proposti, rispettivamente, dal Procuratore

generale presso la Corte dei conti contro i signori Alessandro D, Giovanni G, Valerio C, Alida Maria F, Nicolino C, Luigi Z, Gaetano S – cha hanno proposto appello incidentale e contro il signor Rocco M, ogni contraria eccezione respinta, nel merito **accoglie** l'appello principale; **rigetta** l'appello incidentale; per l'effetto condanna i convenuti al risarcimento del danno a favore del Comune di Montemiletto che determina in complessivi euro 16.000, ripartiti come in motivazione, con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfacimento del credito.

Condanna al pagamento, in parti uguali delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 2503,37 (Duemilacinquecentotre/37).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011.

Il consigliere relatore

F.to Nicola Leone

Il Presidente

F.to Vito Minerva

Depositato in segreteria il 30/8/2011

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI